



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 215 DEL 02 DICEMBRE 2015

PREC 205/15/S

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Linea Service S.r.l./A.F.C. Torno. Procedura aperta per l'affidamento di un appalto di fornitura in noleggio di servizi igienici mobili da destinarsi ai siti cimiteriali della città di Torino. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso Importo a base di gara: euro 82.305,00. Controinteressata: ATI Sebach – Toy Toy.

Appalto misto di servizi e forniture. Divieto di subappalto oltre il limite del 30% Interpretazione dell'oggetto dell'appalto.

Non implica esclusione ma dalla gara ma impossibilità di ricorrere al subappalto il vizio delle dichiarazioni delle imprese concorrenti di voler subappaltare una parte dei lavori che eccede i limiti di legge.

Art. 118 comma 2 D.Lgs. n. 152/2006;

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere, prot. n. 78737 del 19 giugno 2015, con la quale la Linea Service S.r.l. contestava l'aggiudicazione in favore di una concorrente che avrebbe dichiarato di voler subappaltare una parte dei servizi indicati nel capitolato superiore al limite normativo indicato nel 30% dell'importo del contratto.

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 26 agosto 2015;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono essere decise ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006;*

RILEVATO che, l'art. 118 comma 1 del Codice sancisce il principio dell'esecuzione in proprio delle prestazioni oggetto dell'appalto da parte dell'affidatario; il comma 2 ammette per i servizi e le forniture, la possibilità di subappaltare una quota corrispondente al 30% riferita all'importo complessivo del contratto;

RILEVATO che, come sostenuto dall'istante, nelle indicazioni contenute negli atti di gara, si rintraccia una definizione delle prestazioni richieste che non prevede la distinzione tra "principali e accessorie" alla quale fa riferimento l'aggiudicatario nella descrizione delle prestazioni che intende subappaltare;

RILEVATO che l'importo del corrispettivo previsto per la subappaltatrice, con riferimento esclusivo ai costi, appare scarsamente remunerativo rispetto alla descrizione delle prestazioni che la stessa dovrebbe apprestarsi a svolgere, le quali rappresentano la quasi totalità dell'oggetto del contratto in quanto relative a tutti i servizi richiesti relativi a: consegna, ritiro e pulizia, nonché raccolta, trasporto e avvio



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

allo smaltimento rifiuti, con esclusione del solo noleggio degli impianti. Tanto induce a ritenere che l'indicazione di voler subappaltare nella misura del 29% dell'importo del contratto non sembra corrispondere alla descrizione delle attività da svolgere e pertanto le dichiarazioni dell'aggiudicataria andrebbero opportunamente verificate dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che *“Il superamento, in sede di offerta, delle percentuali di ammissibilità del subappalto o comunque dei limiti entro cui lo stesso è riconosciuto, non comporta l'esclusione del concorrente, potendo al più comportare l'esclusione del subappalto in caso di aggiudicazione”*. (vd. parere di prec. Anac n. 13 del 14.2.2013 e Cons. Stato, sezione V, 1229/2002; Cons. Stato, sezione VI, 557/2004);

RILEVATO inoltre che l'istante non avendo partecipato alla gara non mostra un interesse attuale e concreto alla pronuncia che, per quanto sopra detto, non può incidere sull'ammissibilità alla partecipazione;

CONSIDERATO che l'art. 118 rimette alla discrezionalità e alla responsabilità della stazione appaltante l'autorizzazione al subappalto e che quindi questa pronuncia può soltanto fornire indicazioni per una verifica ulteriore delle valutazioni effettuate dalla stessa;

Il Consiglio

pur lasciando alla stazione appaltante la responsabilità delle proprie decisioni, ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stessa non conforme alla disciplina normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11 dicembre 2015

Il Segretario Maria Esposito

Formato pdf 133 kb